

**Gentili Clienti**  
Loro sedi


Informativa n. 5 – lì 18 gennaio 2023

**OGGETTO: Novità fiscali di inizio anno – Tregua fiscale**


Egredi Signori,  
riassumiamo di seguito le principali novità in materia fiscale introdotte con la Legge di Stabilità per l'anno 2023 – Legge n. 197/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022, in merito alla c.d. Tregua fiscale.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

*dott. Matteo Formenti*



*dott. Pietro Izzo*



\*\*\*

**TREGUA FISCALE – art. 1, commi da 153 a 159 e da 166 a 251**

Le norme in commento hanno per oggetto:

- 1) la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni;
- 2) la regolarizzazione delle irregolarità formali;
- 3) il “ravvedimento speciale” delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e agli anni precedenti;
- 4) la definizione agevolata degli atti di accertamento;
- 5) definizione delle liti pendenti;
- 6) conciliazione giudiziale delle liti pendenti;
- 7) la regolarizzazione dell'omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definatori;
- 8) lo stralcio dei carichi fino ad € 1.000 affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015
- 9) la c.d. “rottamazione-quater” delle cartelle di pagamento relative a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

1) Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

È prevista la possibilità di definire in via agevolata (con sanzione del 3% anziché del 10%) le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021, portate con comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72, il cui termine di pagamento:

- non è ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023, ovvero
- recapitate successivamente a tale data.

L'agevolazione è estesa alle somme dovute in relazione alle comunicazioni di irregolarità (a prescindere dal periodo d'imposta cui si riferiscono) il cui pagamento rateale ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 è ancora in corso alla data del 1° gennaio 2023, per le quali non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione. In merito si precisa che quanto già versato, se superiore rispetto all'importo ridotto per effetto dell'agevolazione in commento, è definitivamente acquisito dall'erario e non rimborsabile.

## 2) Regolarizzazione delle irregolarità formali

È prevista la possibilità di regolarizzare le irregolarità di natura formale (violazioni che non arrecano alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo non rilevano sulla quantificazione delle imposte), commesse fino al 31/10/2022.

A tal fine sono richiesti:

- la rimozione dell'irregolarità / omissione;
- il versamento di € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, da effettuare in due rate di pari importo entro il 31/03/2023 e il 31/03/2024.

La regolarizzazione è esclusa per:

- gli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria ex art. 5-quater, DL n. 167/90 (collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato);
- l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero;
- le violazioni già contestate con atti divenuti definitivi alla data del 1° gennaio 2023.

## 3) "Ravvedimento speciale" delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e agli anni precedenti

È possibile regolarizzare mediante ravvedimento operoso "speciale" le violazioni – diverse da quelle già contestate con comunicazioni di irregolarità o costituite da violazioni formali – riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31/12/2021 e ai periodi d'imposta precedenti.

A tal fine sono richiesti:

- la rimozione dell'irregolarità / omissione;
- il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all'imposta e agli interessi.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31/03/2023; sulle rate successive sono dovuti gli interessi del 2%.

## 4) Definizione agevolata degli atti di accertamento

È introdotta la possibilità di definire gli atti di accertamento,

- già notificati, a condizione che non siano stati impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso,
- che saranno notificati entro il 31/03/2023.

A tal fine è prevista l'applicazione della sanzione ridotta a 1/18 del minimo con riferimento a:

Le somme dovute per la definizione agevolata non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione del contribuente e possono essere corrisposte in unica soluzione o, in alternativa, rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

La definizione in esame è esclusa per gli atti ammessi alla procedura di collaborazione volontaria ex art. 5-quater, DL n. 167/90.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

## 5) Definizione / conciliazione giudiziale delle liti pendenti

È prevista la possibilità di definire le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni ed altri atti).

Possono essere definite in via agevolata le controversie:

pendenti alla data del 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello presso la Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio;

il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.

Si precisa che entro il 31/03/2023 gli Enti territoriali potranno stabilire l'applicazione delle suddette disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui gli stessi sono parte.

Per perfezionare la definizione agevolata della lite è richiesto il pagamento di un importo pari al valore della controversia: importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; se la controversia è relativa esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse.

- In caso di ricorso pendente nel primo grado di giudizio, la definizione richiede il versamento del 90% del valore della controversia;
- In caso di soccombenza dell'Agenzia entrate nell'ultima o nell'unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023, la controversia può essere definita con il pagamento di una percentuale del valore della lite differenziata a seconda del grado di giudizio; in particolare: 40% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; 15% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
- In caso di accoglimento parziale del ricorso ovvero di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni è dovuto: per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia; in misura ridotta (40% - 15%) per la parte di atto annullata.
- Per le controversie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l'Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione richiede il versamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

La definizione si perfeziona a seguito della presentazione dell'apposita domanda e del pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30/06/2023. È consentito rateizzare quanto dovuto (massimo 20 rate trimestrali) in presenza di importi dovuti superiori ad € 1.000.

Si evidenzia che:

- dagli importi dovuti per la definizione è possibile scomputare quanto già versato in pendenza di giudizio;
- se in pendenza di giudizio sono state versate somme eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione agevolata, non si procede a rimborsi a favore del contribuente.

## 6) Conciliazione giudiziale delle liti pendenti

In alternativa alla definizione agevolata, è data possibilità di conciliazione agevolata delle controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti alla data del 1° gennaio 2023 dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado ed aventi ad oggetto atti impositivi. In particolare, è consentito definire i predetti atti tramite un accordo conciliativo, da perfezionare entro il 30/06/2023, con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo (in luogo del 40% del minimo in primo grado e del 50% in secondo grado), degli interessi ed eventuali accessori.

Le somme dovute per la conciliazione agevolata in esame devono essere versate, senza possibilità di compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. È consentito rateizzare quanto dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

## 7) Regolarizzazione dell'omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definatori

È prevista la possibilità di regolarizzare, mediante versamento integrale della sola imposta, l'omesso o insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definatori (conciliazioni ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92, accertamento con adesione, acquiescenza degli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione, reclamo / mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92).

A tal fine è richiesto il versamento di quanto dovuto in unica soluzione entro il 31/03/2023 ovvero in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. Le somme dovute non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione.

Pag. 4

## 8) Stralcio dei carichi fino ad € 1.000 affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015

È previsto l'annullamento automatico dei debiti

di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;

risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 - 2015.

Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

## 10) Rottamazione-quater

È introdotta una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. "rottamazione-quater", con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'01/01/2000 al 30/06/2022.

In particolare, è prevista la possibilità di estinguere il debito, corrispondendo il solo tributo, senza applicazione di sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive o somme maturate a titolo di aggio.

Possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2017 oggetto delle dichiarazioni riguardanti:

- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 ("rottamazione" ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);

- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 ("rottamazionebis" ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter" ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica ("saldo e stralcio" ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
- la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter" e "saldo e stralcio" ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).

Per le violazioni del Codice della Strada, la rottamazione in esame è consentita limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

La sanatoria in esame interessa inoltre i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti) e D.Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte di apposite delibere da adottare entro il 31/01/2023.

La procedura prevede che l'Agente della riscossione fornisca al debitore, nell'area riservata del proprio sito internet, i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili.

Il debitore interessato comunica all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita dichiarazione da presentare entro il 30/04/2023.

Entro il 30/06/2023 l'Agente della riscossione comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in unica soluzione entro il 31/07/2023 o in un massimo di 18 rate di pari importo.

In caso di pagamento rateale, la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte entro il 31/07/2023 e il 30/11/2023. Le restanti rate, di pari ammontare, devono essere versate entro il 28/02, 31/05, 31/07 e 30/11 di ogni anno, a decorrere dal 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

I Clienti interessati ad accedere alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento c.d. "rottamazione-quater" sono pregati di contattare lo Studio per la predisposizione della pratica.